



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 1

REGISTRO GENERALE N. 2451 del 26/11/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 935 del 23/11/2021

PROPOSTA N. 3007 del 23/11/2021

OGGETTO: Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 Assistente sociale. Fondo Povertà – CODICE CUP D59C20000430001. Liquidazione di spesa mese di Ottobre 2021 €. 3.125,63. CIG ZE831A4B32.

VISTO il decreto del sindacale n.68 del 5/10/2020 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Di Massa l'incarico di Dirigente del Servizio Amministrazione del personale, nell'ambito della Ripartizione 1[^] – Amministrativo e legale;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1191 del 13/07/2020 con cui è stato conferito alla scrivente l'incarico di P.O. per il Servizio Amministrazione del personale con decorrenza dal 13/07/2020 fino al 31/12/2021;

RAVVISATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, atteso che l'incarico in parola comprende anche l'adozione di atti di liquidazione della spesa nell'ambito dei progetti e programmi di competenza;

VISTE le deliberazioni di GC n. 68 << Assetto organizzativo del Comune di Sulmona. Determinazioni.>> e 69 Assetto organizzativo dell'Ente, funzionigramma e assegnazione risorse umane. Determinazioni., rispettivamente del 30/04/2020 e del 06/05/2020 con cui è stata rivista l'architettura organizzativa dell'Ente ;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 249 del 28/11/2017;
- il Regolamento per l'accesso all'impiego nel Comune di Sulmona approvato con deliberazione di G.C. n. 183 del 19/08/2021;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 39 del 10/08/2018;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 112 del 29/11/2017;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del C.C. n. 45 del 21/06/2021 recante: “*Approvazione del rendiconto della gestione 2020*”;
- la deliberazione del C.C. n. 33 del 26/04/2021 recante: “*Documento Unico di Programmazione - SeS 2021/SeO 2021-2023*”;
- la deliberazione del C.C. n. 34 del 26/04/2021 recante: “*Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 art. 151 D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n.*”

118/2011.;

- la deliberazione di C.C. n. 66 del 18/08/2021 recante: *“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000”*;
- la delibera di G.C. n. 237 del 17/11/2021 recante: *“Proposta al Consiglio Comunale di approvazione della deliberazione avente ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt. 193 e 175, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000”*;
- la deliberazione di G.C. n. 81 del 29/04/2021 avente ad oggetto: *“Piano della Performance 2021/2023”*;
- la deliberazione di C.C. n. 63 del 29/12/2020 recante: *“Approvazione bilancio consolidato relativo all’esercizio 2019”*;
- la deliberazione di G.C. n. 184 del 02/10/2020 recante *“Piano delle Azioni Positive per il triennio 2020/2022”*;
- la deliberazione di G.C. n. 132 del 24/07/2020 recante: *“Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020/2022”*;
- la deliberazione di G.C. n. 213 del 19/11/2020 recante: *“Modifica Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022”*;
- la deliberazione di G.C. n. 7 del 25/01/2021 recante *“Ricognizione annuale eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.. Anno 2021”*;
- la deliberazione di G.C. n. 47 del 23/03/2021 recante: *“Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021/2023”* modificata e integrata con DGC n. 136/2021 e 141/2021;
- la deliberazione di G.C. n. 184 del 19/08/2021 recante: *“Modifica Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021/2023”*;

ATTESO che negli atti di programmazione del fabbisogno di personale sopra richiamati e riferiti alle annualità 2019/2020/2021, l’Organo deliberante aveva stabilito di procedere all’assunzione a tempo determinato, mediante ricorso all’istituto della somministrazione, di n. 2 Assistenti sociali – Cat. D1 CCNL Comparto Funzioni locali;

RICHIAMATA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) con la quale è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;

PRESO ATTO che il suddetto Fondo è destinato a garantire il graduale raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni riferiti ai servizi per l’accesso al REI, per la valutazione del bisogno, per la progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni che si affiancano al menzionato beneficio economico del REI;

ACCERTATO che, al fine di dare attuazione ai progetti legati al suddetto Fondo, si è reso necessario procedere al reclutamento di alcune figure professionali non presenti nell’attuale strutturazione dei Servizi alla persona e, in particolare, ulteriori n. 2 Assistenti sociali – Cat. D1, anche in ottemperanza a quanto stabilito dalle linee guida regionali che prevedono che sia garantito il rapporto di un Assistente sociale ogni 5.000 abitanti presenti nell’ambito di riferimento;

CONSIDERATO che la spesa relativa a dette unità di personale non incide sulla spesa di personale dell’Ente in quanto interamente etero finanziata;

RICHIAMATA, infatti, la deliberazione della Corte dei Conti n. 56/2017 della Sezione di Controllo Friuli Venezia Giulia che, in risposta ad un quesito di un Ente circa la possibilità di ritenere escluse dai limiti assunzionali di cui agli artt. 1 comma 557 e successivi della Legge 296/2006 e dell’art.9 comma 28 del DL 78/2010 eventuali assunzioni a tempo determinato finalizzate all’attuazione del progetto PON, applicabile anche ad altri progetti in campo sociale, da utilizzare nell’ambito dei

progetti approvati e finanziati con fondi regionali/statali vincolati e specifici, afferma espressamente: “.....premessato che il quesito interpretativo riguarda contratti a tempo determinato per progetti specifici aggiuntivi e definiti anche temporalmente, come tali quindi non suscettibili di incidere strutturalmente sulla rigidità del bilancio e sulla dinamica evolutiva della spesa, ulteriormente dirimente in termini positivi appare, in particolare, l'elemento costituito dal finanziamento autonomo con risorse statali/regionali di progetti volti ad offrire un servizio specifico aggiuntivo..... Un analogo ragionamento sta alla base anche della pronuncia della Sezione delle Autonomie (n.1/SEZAUT/2017/QMIG) che si è espressa richiamando, tra l'altro, la non riconducibilità (ai sensi del comma 28 dell'art. 9 del D.L.78/2010 convertito in L.122/2010) ai limiti di spesa per il personale della quota di costo afferente i lavoratori socialmente utili coperta da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione Europea..... Appare evidente che il Legislatore ha inteso riconoscere una facoltà di assumere in deroga in casi che, per la loro estemporaneità (tempo determinato e servizi aggiuntivi) ed autonomia di provvista, non fossero suscettibili di incidere sull'ordinaria sostenibilità del sistema. E' in ragione di questi argomenti fondati sull'autonomia di finanziamento derivante da specifica provvista e quindi sulla neutralità dell'operazione in termini di rispetto degli equilibri e di sostenibilità a regime, che può concludersi che le assunzioni a tempo determinato per la realizzazione dei PON in campo sociale, finanziate con risorse specifiche di derivazione statale/regionale, possano essere disposte in deroga ai limiti in materia di assunzioni e di spesa del personale”;

VISTA infatti la determinazione dirigenziale n. 349 del 12/05/2021 (RG/930/2021) con la quale si è provveduto ad affidare, a seguito di trattativa diretta n. 1696338 condotta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il servizio di che trattasi alla Società Adecco S.p.A. prevedendo come durata iniziale quella di mesi 6, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici ex D. Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATI infatti gli articoli 30, 32 comma 2, 36, 37, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

RILEVATO che al momento, non essendo ancora definita la procedura di reclutamento a tempo indeterminato delle due figure professionali di assistente sociale, questo Ente non dispone di una graduatoria valida cui attingere per assunzioni a termine, ragion per cui si è reso necessario ricorrere ancora all'istituto della somministrazione;

ATTESO che l'unità lavorativa somministrata ha rassegnato le proprie dimissioni resolvendo anticipatamente il proprio rapporto di lavoro;

RILEVATO quindi, che si è reso necessario procedere, previ contatti con la società interinale interpellata, alla sostituzione della risorsa somministrata e dimissionaria al fine di assicurare, comunque, l'erogazione dei servizi alla persona di vitale importanza per la numerosa utenza assistita, come da determinazione dirigenziale n. 520 del 09/07/2021 (RG/1388 del 14/07/2021);

RICHIAMATI al riguardo:

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001 in materia di lavoro flessibile che ricomprende i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche;
- l'art. 30 del D.Lgs 81/2015 che definisce il contratto di somministrazione lavoro come il “contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore

uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.”

ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 345 del 12/11/2020 assunta dal dirigente della 1^ Ripartizione - Servizi alla persona - si è provveduto ad impegnare le somme necessarie per far fronte alla somministrazione delle unità di personale di cui al presente atto;

VISTA la fattura elettronica n. 2021.0532.00520 del 31/10/2021 acquisita al prot. n. 46439 del 10/11/2021 per l'importo complessivo di €. 3.125,63 e riferita al periodo Ottobre 2021;

ACCERTATO che il Servizio è stato eseguito regolarmente;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia nonché dalla dichiarazione sostitutiva Durc allegata, non risultano irregolarità contributive a carico della Società creditrice sopra indicata;

ACCERTATO che sono state rispettate le disposizioni della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto il creditore ha provveduto alla comunicazione del conto corrente dedicato ed a riportare sulla fattura il codice identificativo di gara (C.I.G.) che risulta essere il seguente: **CIG ZE831A4B32**;

DATO ATTO della scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del dpr 633/1972, per cui il pagamento in favore della ditta sarà operato per l'importo al netto di iva;

RITENUTO quindi di provvedere alla liquidazione della fattura sopra descritta ed acquisita al protocollo dell'Ente;

DETERMINA

1) Di liquidare e pagare in favore della società Adecco S.p.A., con sede legale a Milano in Via Tolmezzo, n. 15 C.F./P. Iva 13366030156, la complessiva somma di €. **3.125,63** relativamente alla seguente fattura:

fattura elettronica n. 2021.0532.00520 del 31/10/2021 acquisita al prot. n. 46439 del 10/11/2021 per l'importo complessivo di €. 3.125,63 e riferita al periodo Ottobre 2021.

2) Di imputare la spesa complessiva pari ad €. **3.125,63** sul capitolo 4061/2 del bilancio 2021/2023, esercizio 2021 giusto impegno n. 2020.11.9980.2 assunto con determinazione dirigenziale n. 345 del 12/11/2020.

3) Di provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento, precisando che ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 (scissione dei pagamenti) il pagamento in favore della ditta sarà operato per l'importo al netto di iva.

4) Di dichiarare l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art 7 del codice di comportamento integrativo del Comune di Sulmona.

5) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica.

L'Istruttore direttivo amministrativo P.O.
(Dott.ssa Stefania Spinoso)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 3007 del 23/11/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **STEFANIA SPINOSA** in data **23/11/2021**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 3007 del 23/11/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	2086	1	9980	ADECCO ITALIA SPA	3.125,63

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **NUNZIA BUCCILLI** il **26/11/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3379

Il 26/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2451 del 26/11/2021 con oggetto: **Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 Assistente sociale. Fondo Povertà – CODICE CUP D59C20000430001. Liquidazione di spesa mese di Ottobre 2021 €. 3.125,63. CIG ZE831A4B32.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ANTONIO MANGIARELLI** il 26/11/2021.